



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Specializzata in materia di impresa

ORDINANZA

Il Giudice designato

rilevato che questa Sezione specializzata è stata adita con ricorso per tutela innominata *ante causam* dal dott. Giorgio Fidenato, già componente e presidente del C.d.A. di *Controparte_1* (società interamente partecipata da Copagri FVG), il quale ha esposto un'ampia serie di rilievi critici sull'operato dell'attuale amministratore unico, dott. *Parte_1*, imputandogli condotte di *mala gestio* e conflitti d'interesse; in particolare, il ricorrente ha chiesto la nomina di un curatore speciale alla Società ai sensi dell'art. 78 c.p.c., per asserito conflitto tra l'amministratore e la Società, e, in via cautelare, l'adozione, anche *inaudita altera parte*, di provvedimenti inibitori che impediscano al dott. Targato l'esercizio dei poteri di amministratore unico e consentano al Fidenato di esercitare le funzioni di presidente del C.d.A. di *Controparte_1*

osservato che nel ricorso, notiziato sia alla Società che al dott. *Parte_1*
[...] non sono state individuate specifiche delibere o atti sociali da impugnare, né è stato richiamato un procedimento di merito pendente al quale la tutela cautelare sarebbe strumentale; in altri termini, il ricorso si è limitato a una

ricostruzione fattuale ampia e disorganica, priva di un chiaro ancoraggio processuale;

rammentato che questo aspetto preliminare è stato segnalato dal giudice designato, e offerto al contraddittorio come bisognoso di trattazione, sin dal decreto di fissazione d'udienza, anche a giustificare le ragioni del soprassedere *"allo stato, dalla nomina di un curatore speciale alla società chiamata a contraddire, attesi profili di perplessità relativi alle condizioni di esistenza dell'azione (cautelare), dichiaratamente estranea allo schema dell'art. 2476 c.c. e non funzionale all'impugnazione di un atto specifico della Società resistente"*;

considerato che nella comparsa di costituzione e risposta congiunta, depositata il 30.10.2025, la Controparte_2 e il dott. Parte_1 amministratore unico, hanno rilevato in via preliminare che il dott. Fidenato, non essendo più titolare di alcuna carica sociale né di un diritto soggettivo tutelabile, difetta di legittimazione attiva; che la misura richiesta, diretta a inibire l'attività del legittimo amministratore unico e a consentire al ricorrente di esercitare funzioni gestorie ormai cessate, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 700 c.p.c.; che la cautela proposta è priva di strumentalità rispetto a un giudizio di merito e si risolve in un uso improprio del rimedio atipico; quanto, poi, alla richiesta di nomina di un curatore speciale a Controparte_1 non sussiste conflitto di interessi, né residua, con la nomina a nuovo amministratore unico del dott. Targato, alcuna esigenza di rappresentanza sostitutiva della Società;

dato atto che all'udienza odierna, comparse tutte le parti, è stata rappresentata l'evidenza - pacifica - delle recentissime dimissioni rassegnate dal dott. Parte_1

[...] (anche) dalla carica di amministratore unico di Controparte_1 il ricorrente dott. Fidenato ha comunque insistito per l'accoglimento delle richieste articolate *sub* capi 1 e 3 del ricorso, ossia sulla richiesta processuale di nomina di un curatore speciale *"che rappresenti ed assista, nel corso del procedimento, la società* CP_1 *e sulla richiesta di merito - subordinata - volta all'adozione del "le cautele ed i provvedimenti ritenuti più opportuni per inibire al dott.*

Parte_1 *l'esercizio delle funzioni di A.U. della società* CP_1 *e consentire al dott. Fidenato di esercitare le funzioni di Presidente del C.d.A di* CP_1 *);*

ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per difetto originario e inemendabile - e comunque non emendato - delle condizioni dell'azione cautelare;

rilevate la carenza di legittimazione attiva e l'inesistenza di una posizione giuridica soggettiva tutelabile: il ricorrente ha agito in proprio nella veste di (ex) presidente del consiglio di amministrazione, rivendicando il diritto di esercitare funzioni gestorie che, per effetto della decadenza dell'intero organo collegiale, comunque non gli spettano più; l'interesse dedotto in giudizio non ha la sostanza di un diritto soggettivo patrimoniale o della personalità, ma consiste in una mera posizione di potere interno all'ente, venuta meno per effetto di eventi societari pacifici sotto l'aspetto materiale (dimissioni dei consiglieri e conseguente nomina di un amministratore unico). Pertanto, il ricorrente non è titolare di un diritto

sostanziale autonomamente tutelabile con lo strumento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c., che richiede la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile su un diritto individuale *effettivo*; né il rimedio cautelare atipico può essere invocato per supplire ai limiti soggettivi e oggettivi delle tutele tipiche previste dall'ordinamento societario; l'azione di responsabilità e le misure di revoca o sospensione degli amministratori sono regolate da strumenti tipici (artt. 2476, 2479-ter e 2378 c.c.), che rispondono a un equilibrio di legittimazioni e di competenze che non può essere alterato; consentire a un ex amministratore di utilizzare l'art. 700 c.p.c. per paralizzare l'attività del legittimo organo in carica equivarrebbe a creare surrettiziamente una forma di stabilità della carica non prevista dall'ordinamento e in contrasto con i principi di flessibilità della *governance* societaria; al contempo, la domanda cautelare non risulta ancorata ad alcuna impugnazione di un atto specifico della società *Controparte_1* né risulta proposta in funzione strumentale a un giudizio di merito individuato, come presuppone l'art. 669-bis c.p.c. (e in caso di controversia devoluta ad arbitri, l'art. 669-quinquies c.p.c.); va solo aggiunto che la successiva notizia dell'attivazione in data 3.11.2025 da parte dell'odierno ricorrente di un giudizio arbitrale volto all'annullamento della delibera assembleare del 18 ottobre 2025 (recante la nomina del dott. *Parte_1* quale amministratore unico di *Controparte_1*) non può valere a conferire ex post strumentalità a un ricorso che, sin dall'origine, non si è configurato come accessorio o funzionale a un giudizio di impugnazione, ma come iniziativa autonoma e sostitutiva dell'attività gestoria;

ritenuto pertanto che il ricorso, proposto in via autonoma e non strumentale, si risolva in una pretesa sostitutiva di funzioni gestorie, estranea alla funzione della tutela cautelare atipica;

considerato infine che con la reiterata richiesta di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. parte ricorrente ha dimostrato di non dialogare minimamente e/o di volersi confrontare con i rilevi impeditivi segnalati sin dal decreto di fissazione d'udienza; peraltro ogni eventuale margine di opportunità o utilità di procedere a una nomina siffatta è stato comunque travolto dalla circostanza delle sopraggiunte dimissioni rassegnate dal dott. *Pt_1* dalla carica di A.U. di

Controparte_1

considerato che le spese del presente procedimento vanno poste a carico del soccombente dott. Fidenato; questi è perciò condannato a rifonderle ai resistenti, unitariamente considerati, nella misura indicata in dispositivo, con liquidazione effettuata d'ufficio, in assenza di nota, in base alla Tabella 10, scaglione indeterminabile - complessità media, con il riconoscimento di valori medi per le fasi di studio e introduttiva, di un valore mediano fra il minimo e il medio per la fase di trattazione e di un valore minimo per la fase decisionale, stante l'assenza - e la non necessità - di note illustrative;

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso cautelare proposto dal dott. Giorgio Fidenato nei confronti della società *Controparte_1* e del dott. *Parte_1* .

2) condanna il dott. Giorgio Fidenato a rifondere ai resistenti *Controparte_1* e dott. *Parte_1*, unitariamente considerati, le spese del procedimento, liquidate in complessivi 5.291,50 euro, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a. (come per legge).

Si comunichi.

Trieste, 6 novembre 2025

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato